3 2044 103 267 621

BATTAGLIA

L'estraterritorialita delle persone giuridiche

1903

217
5.3

HINI
217
5.3

L' ESTRATERRITORIALITÀ

DELLE

PERSONE GIURIDICHE

PER L'AVVOCATO

ANTON GIUSEPPE BATTAGLIA

PALERMO
Stab. Tip. Lo Casto
1903

AL

PROF. COMM. LUIGI SAMPOLO

GRANDE UFFICIALE DELLA CORONA D'ITALIA

L'estraterritorialità delle persone giuridiche

(Art. 6 Disposiz. Prelim., 2 e 3 C. c. italiano)

I. — Per quanto qualche eminente giureconsulto siasi studiato dimostrare che le persone giuridiche, qualunque esse siano, tornano di nocumento al fine medesimo che si propongono, è un fatto innegabile, più forte di qualsiasi argomento, che esse trionfano dei loro censori, si trasformano coi tempi nuovi, si adattano agli umani bisogni, prendono veste e contenuto corrispondente alle più larghe finalità, alle infinite esigenze della febbrile attività economica Sospinte e combattute, sono penetrate nel mondo internazionale e vi occupano, di fatto, una posizione che tende ad elargarsi e che non può non interessare il giurista, tanto più oggidì in cui tutto concorre a che la vita degli individui e delle nazioni sia ordinata in maniera da formare della società il miglior mezzo possibile di perfezionamento individuale (1).

II. — Però, sebbene le persone morali abbiano avuto presentemente un più largo incremento, non può dirsi che sieno un prodotto esclusivo del nostro tempo.

Non furono, in vero, sconosciute dal diritto romano che ne applicò primieramente il concetto ai municipi ed alle colonie,

---

(1) CARLE — *La dottrina giuridica del fallimento nel dritto privato internazionale*, Napoli 1872.

poi alle associazioni di carattere religioso e industriale, poi allo Stato che, col nome di fisco, si considerava come persona e si sottoponeva alla competenza dei giudici, e infine, estendendo ancora la cerchia, si ritennero persone giuridiche anche soggetti ideali come gli dei ed i tempii (1). Fra le più importanti si notavano: Comuni, Civitas, Municipes, Respublica, Curiae, Vici, Fora, Conciliabula, Castella, che entravano nel novero delle associazioni necessarie; mentre, tra le volontarie, notavansi quelle a scopo religioso, quelle dei pubblici funzionari, le associazioni industriali, le Sodalitia, che venivano riguardate come imitazioni delle comunità cittadine (2).

Tutte queste persone giuridiche, sebbene esistenti sin dai tempi più antichi allo stato d'associazione, non acquistarono il loro riconoscimento giuridico che in epoca posteriore, cioè in seguito al S. Consulto Aproniano che diede alla Civitas la facoltà di ricevere per testamento.

III. — Tra le varie quistioni che si presentano sulle persone giuridiche una delle più importanti si è questa: Hanno esse esistenza fuori il territorio dello Stato che le ha riconosciute? Questa esistenza è indipendente da qualsiasi riconoscimento del nuovo Stato in cui vogliono far valere i loro diritti, o piuttosto è subordinata a questo riconoscimento? E, dal punto di vista della legge nostra: è applicabile l'art. 6. delle Disposizioni Preliminari alle persone giuridiche straniere? Vanno queste comprese nell'art. 3. del Codice?

Nè gli scrittori, nè la giurisprudenza tengono uguale criterio risolutivo. Il Laurent, facendo propri gli argomenti del procuratore generale Leclercq, ed altri aggiungendone di nuovi, si è fatto capo scuola di quanti negano ogni vita extraterritoriale alle persone giuridiche. « Il solo legislatore — ei dice — ha il potere di creare persone giuridiche; ora il suo potere si ferma al limite del territorio della nazione che gli ha delegato il potere legislativo; fuori questi limiti egli non

---

(1) Savigny — *System des heutigen römischen Rechts* v. II § 87.
(2) Savigny — op. cit. v. II § 88

esercita autorità alcuna; dunque le corporazioni che non hanno esistenza che per di lui volontà, non esistono dove questa volontà è senza forza e senza effetto. É una differenza capitale fra la persona reale e quella fittizia. L' uomo riceve la sua esistenza da Dio, egli esiste quando Dio lo chiama alla vita ed esiste dovunque. La corporazione riceve la sua esistenza dalla legge, e la legge non può riconoscerla che nei limiti del territorio sul quale impera; il legislatore non potrebbe, quand'anche lo volesse, darle un'esistenza universale, giacchè quest'esistenza è una finzione, e la finzione implica il riconoscimento del legislatore. Perchè vi fosse una finzione universale, dovrebbe esserci un legislatore universale ed in mancanza d'un legislatore che estende il suo potere su tutte le nazioni, occorrerebbe che la finzione che uno di essi crea fosse adottata dagli altri; una finzione creata dalla legge in un paese è inesistente in un altro per tutto il tempo che non vi è stata riconosciuta. Una finzione universale creata dalla volontà del legislatore locale è un'impossibilità giuridica; dunque quello che dicono gli autori, che le persone giuridiche esistono ovunque ed esercitano i loro diritti ovunque, è un'eresia (1) ».

Simile ragionamento é stato tenuto da una sentenza della Cassazione francese: « Ritenuto che la società anonima, — essa dice — non è che una finzione della legge, che non esiste che per questa, e non ha altri diritti che quelli che essa le conferisce; che la legge, la quale deriva dalla sovranità, non ha impero che nei limiti del territorio sul quale questa sovranità si esercita; che segue da ciò che la società anonima straniera, per quanto regolarmente costituita nel paese dove s'è formata, non può avere esistenza in Francia che per effetto della legge francese, e sottomettendosi alle sue prescrizioni. Che in vano si obbietterebbe che lo statuto personale segue lo straniero in Francia, e che a questo

---

(1) LAURENT, — *Droit civil international* t. IV, § 110. Weiss, *Traité élémentaire de droit international privé*; — MOREAU, *De la capacité des Etats étrangers pour recevoir par testament en France*, Journal 1892; Lippens, *Législ. civ. sur les dr. des étr.* n. *174*

riguardo alcuna distinzione non è a fare tra le leggi che regolano la capacità degli individui e quelle che regolano lo stato e la capacitá degli enti morali; che in fatti, a differenza delle persone civili, le persone naturali esistono per sè stesse ed indipendentemente dalla legge, e non si saprebbe confondere, in quanto all'autorità ch'esse possono avere fuori del paese pel quale sono state fatte, le leggi che creano la persona e le danno esistenza e quelle che non fanno che regolare i suoi diritti e determinare le condizioni di loro esistenza (1) ».

Anche fra noi il Pierantoni, il Bianchi, il Giorgi, il Ricci ed altri scrittori, inclinano ad accogliere l'opinione del Laurent. « Le persone morali — dice il Ricci — sono una creazione della legge ed esistono per il conseguimento di determinati scopi sociali che, senza di esse, non si potrebbero raggiungere. E poichè supremo interpetre dei bisogni sociali d'una nazione è il legislatore, quindi esclusivamente ad esso spetta l'accordare e il togliere la personalità civile ad enti morali. Intesi a questo modo gli enti morali, essi non possono considerarsi come giuridicamente esistenti, se non entro i limiti del territorio dello Stato in cui furono riconosciuti, sia perchè il legislatore, che tale li ha creati, non può esercitare impero fuori del territorio del suo Stato, sia perchè lo scopo sociale, che in uno Stato può raggiungersi mercè la creazione di un dato ente morale, può del tutto mancare nel territorio di un altro Stato, essendo che non tutti i popoli hanno gli stessi bisogni, le stesse abitudini e le medesime aspirazioni. Ora, se l'ente morale, secondo le nozioni elementari di diritto, non esiste giuridicamente che nello Stato in cui fu riconosciuto, non ci sembra che il legislatore patrio, ammettendo nell'art. 3 del Codice gli stranieri al godimento dei diritti civili del Regno, abbia voluto ammettervi altresì i corpi morali esteri. Trattandosi, ove si voglia ritenere la contraria opinione, di deroga ad un principio generale di dritto e di ragione, la deroga dovrebbe risultare espressa dal testo della legge; il che non ci sembra si verifichi nel caso in esame (2) ».

---

(1) Arret Dussard; – Dalloz, 1860, 1 p. 441.

(2) Ricci — *Corso teorico-pratico di diritto civile* vol. 1 § 146

Questi argomenti sono invocati dal Pierantoni (1) il quale cita inoltre, in favore della tesi, un parere del Consiglio di Stato del 3 dicembre 1875.

IV. — Però, con tutto il rispetto a questi valorosi scrittori tali conclusioni ci sembrano troppo rigoristiche e contravvenenti al vero principio fondamentale di diritto internazionale privato. E invero, data la comunità del diritto su cui ormai quasi tutti ci accordiamo, non è esatto il dire che le leggi di ciascuna sovranità non oltrepassino il confine e che esista un potere assoluto per ciascun sovrano di rifiutare ogni applicazione della legge straniera sul suo territorio. Oggidì il principio della territorialità assoluta è stato messo da canto, per la più larga concezione del diritto e per le nuove esigenze sociali che avvicinano ed affratellano gli Stati, ondecchè sapientemente fu osservato: « Il potere di fare delle leggi non implica quello di dettare delle leggi ingiuste e nocive alla comunità del diritto, che discende dalle necessità umane e civili e dai doveri internazionali imposti dal legame della società generale esistente tra tutti i popoli. Il principio dell'indipendenza d'uno Stato non può essere esagerato fino al punto da autorizzare la violazione dei diritti d'un altro Stato, l'indipendenza scambievole degli Stati non è nè più nè meno che l'inviolabile libertà reciproca degli individui; ora non si ha la libertà di attentare ai diritti degli altri, nè la libertà d'essere ingiusto. Se si può dunque dimostrare che, per la natura delle cose e per questa comunità giuridica del mondo intero, esistono dei veri *doveri internazionali* in questa materia, e non già dei semplici *riguardi* d'una benevolenza reciproca, non si potrà contestare la conseguenza che ciascuna sovranità, se non vuol mancare ai suoi doveri e rendersi colpevole di una violazione delle leggi internazionali, non può legittimamente rifiutare ogni applicazione delle leggi straniere sul suo territorio, e sottomettere le persone ed i rapporti giuridici che, che per la loro pro-

(1) PIERANTONI — *La capacità delle persone giuridiche straniere* — Torino 1881.

pria natura, dipendono da queste leggi, a l'azione incompetente della legge territoriale (1) ».

Pertanto a torto s'invocherebbe il principio di territorialità, quando invece l'extraterritorialità delle leggi personali è passata nella coscenza comune, propugnata dai migliori giuristi e dal Laurent medesimo che vi dedica parecchie pagine della sua magistrale opera; ed a noi sembra contrario, alla legge fatale del progresso, l'innalzare delle barriere fra gli Stati e precludere la via alla legge straniera, quando un motivo supremo d'ordine pubblico non autorizzi questo, altrimenti, ingiustificato rigorismo. Vero si è, come notava già altra volta il Savigny, che « il diritto rigoroso del potere sovrano potrebbe condurre tra l'altro a ciò, che fosse prescritto a tutti i giudici del paese di giudicare dei rapporti giuridici, che loro si presentano, esclusivamente secondo il diritto patrio, senza curarsi delle disposizioni forse differenti di un diritto straniero qualsiasi, col territorio del quale potesse trovarsi in relazione il rapporto giuridico in controversia. Ma una simile norma non si trova nella legislazione di nessuno Stato conosciuto, e basterebbe la considerazione seguente a rigettarla. Quanto più numerose ed attive divengono le relazioni fra popoli diversi, tanto più bisogna persuadersi ch'è opportuno non mantenere quel principio rigoroso e surrogarlo invece col principio contrario. Ciò è richiesto dalla desiderabile reciprocità nel trattamento dei rapporti giuridici, e dalla consecutiva uguaglianza degli indigeni e degli stranieri innanzi alla giustizia, a comune vantaggio dei popoli e dei singoli individui (2) ».

Ora, pur ammettendo questi principii cardinali, si vorrebbe non applicarli alla persona giuridica, e quindi si vorrebbe escluderla dal beneficio dello statuto personale.

Ed il nostro Mancini, pur propugnando la comunità del diritto fra gli Stati e l'esistenza di veri doveri internazionali,

---

(1) MANCINI — *De l'utilitè de rendre obligatoires pour tous les Etats, sous la forme d'un ou de plusieurs traitès internationaux, un certain nombre de règles générales du Droit international privè, pour assurer la décision uniforme des conflits entre les différentes législations civiles et criminelles. Journal du droit international privè, Année 1874.*

(2) SAVIGNY, — *System des heutigen römischen Rechts*, vol. VIII § 348; Schaeffner, *Entwickelung des internationalen Privatrechts*.

nella *Relazione sul Codice di Commercio*, a proposito delle persone giuridiche, così si esprime: « Prima di esaminare da qual legge debbono essere regolati i diritti che le *persone morali* reclamano, bisogna provare che esse hanno veramente possibilità di esercitare diritti fuori del proprio paese. Ma per esercitare diritti è necessario esistere. Ora le persone fisiche esistono indipendentemente dalla legge che regola il loro stato e la loro capacità, e perciò godono all'estero dei diritti naturali, e presso di noi anche di tutti i diritti civili, mentre invece le persone morali non esistono realmente e naturalmente, esse debbono la loro vita ad una finzione e ad un atto di volontà dell'autorità politica, cui piace crearla, e costituirla mercè l'opera della legge per uno scopo di pubblica utilità, giudicata col criterio dell'interesse regionale, e perciò non hanno esistenza e non possono avere diritto fuorchè nei limiti del territorio sul quale si estende la sovranità che loro attribuì una vita artificiale e della quale è organo la legge da cui furono create. Sarebbe assurdo che il legislatore pretendesse conferire ad una società nazionale un'esistenza universale. Anche volendo non lo potrebbe, imperocchè la sua autorità non si estende per tutto il genere umano, ma si restringe alla nazione che egli rappresenta. Come conseguenza immediata di tutto ciò deriva che se una persona morale voglia esercitare qualche diritto all'estero, avrà bisogno della ricognizione dello Stato nel quale essa intende operare come persona giuridica ». Diciamo subito di non potere accettare questo ragionamento, che riproduce quanto prima fu detto largamente dal Laurent, per i motivi già esposti e per altri che verremo indicando. Il Fiore (1), pur tenendo un sistema intermedio, conviene con noi su questo punto. « Se la cresciuta civiltà — ei dice — tende a stabilire una vera comunità di diritto tra i popoli civili, e a fare che ciascuno di essi non ponga ostacoli al progressivo sviluppo degl'interessi economici e morali degli altri, e che tutti cooperino ad allargare il campo dell'attività umana, deve riuscire chiaro che tutti debbano considerare come d'interesse comune

(1) *Diritto internazionale privato*, vol. I n. 318.

il procurare alle persone morali il beneficio della vita internazionale. Non possiamo quindi ammettere in principio quello che hanno sostenuto Laurent e Mancini che cioè, essendo la personalitá giuridica una finzione creata mercè l'opera della legge e per uno scopo di pubblica utilità giudicata col criterio regionale, l'esistenza di tale personalità deve essere riguardata come se spirasse alla frontiera, e che essa non possa avere dei diritti fuori dei limiti del territorio sul quale impera la sovranità, che ad essa attribuì una vita artificiale. Contro questo concetto sta quello che la scienza moderna ha proclamato, che cioè gli Stati, in omaggio al principio della comunità di diritto che si tende a stabilire fra di loro, non devono insidiarsi a vicenda e porre ostacoli allo sviluppo dei reciproci interessi, quando non vi sia il proprio tornaconto: che lo sviluppo degli interessi generali dell'umanità non può risultare che dallo sviluppo degl'interessi particolari dei singoli Stati, per lo che ciascuno di essi non deve vagheggiare il proprio interesse attuale e diretto, ma riguardare invece, come un bene acquisito al comune patrimonio della famiglia umana, qual si sia vantaggio, che in vista di certe istituzioni possa essere ottenuto in questo od in quel paese straniero, semprechè però non ne derivi offesa ai principii della giustizia ed al diritto pubblico territoriale ».

A torto quindi si obbietta da quelli che vogliono limitare la vita giuridica delle persone civili nell'ambito dello Stato che le ha riconosciute, che queste personalità, essendo creazione di una legge straniera la quale non può esercitare impero fuori del territorio, non esistono giuridicamente che nello Stato ove ebbero origine; poichè, come osserva acutamente il Lainè, invocando questa limitazione si ricorre ad un anacronismo: « Mais en vérité, c'est renouveler ici l'opposition que nos anciens auteurs, les Argentré, les Bourgoigne, les Voet, abritant sous un texte du droit romain leur conception féodale de la souveraineté, firent si longtemps à l'admission des lois étrangeré. De la part des jurisconsultes modernes, imbus d'un esprit tout différent, posant même en principe l'effet universel des lois d'orde privé, il y a lieu d'en être surpris. Comment! Alors que la puissance publique étrangère se fait acceillir hors de son territoire non seulement dans les dispositions de ces lois civi-

les sur nombre de points, tels que la condition des personnes, la forme et la substance des actes juridiques, les successions mobilières. mais encore dans l'autorité de ses officiers donnant aux actes l'authenticité ou rendant des jugements, on devrait la repousser à l'égard des associations d'hommes qu'elle a investies de la personnalitè civile! C'est singuliérerement illogique et arbitraire. On ne peut s' expliquer une telle contradiction qu'en la considérant comme une conséquence, excessive elle-même, des exagérations qui étaient relevèes tout à l'heure, c'est-à-dire de l'idée que la personne morale est une pure finction et qu'elle sort du néant absolu par l'évocation seule de la puissance pubblique ».

V. — Resta pertanto fermo il seguente ragionamento criticato dal Laurent: Poichè è indiscusso che ogni persona ha dei diritti necessarii al raggiungimento dei suoi fini, diritti a sè inerenti che porta ovunque ha degli interessi da sostenere; poichè la legge personale è legge estraterritoriale, ed è legge personale tanto quella delle persone giuridiche come delle persone fisiche, è evidente che questa legge segue la persona giuridica ovunque e che questa esiste ovunque. A noi sembra che l'autorevolissima opinione del Merlin, non sia stata ancora sufficientemente contradetta e che possa invocarsi utilmente in sostegno del nostro assunto

« Le leggi relative allo stabilimento delle persone di Mano-morta, così il Merlin. sono personali poichè esse ne determinano lo stato, sia autorizzando la loro esistenza, sia distruggendola; e per conseguente, debbono portare il loro impero fin sopra i beni situati fuori del loro territorio.

Così i seminarii stabiliti senza lettere patenti nelle giurisdizioni dei parlamenti di Tolosa, di Bordò e di Rouen, dalla registrazione dell'editto del 1749, fino a quella della dichiarazione del 1762, la quale li confermò, possono validamente acquistare beni situati nella giurisdizione del parlamento di Douai, dove la citata dichiarazione non fu registrata. La ragione n'è semplice.

Da che un corpo esiste legittimamente, da che esso è ca-

pace, per istato, di contrattare e di acquistare, la sua esistenza e la sua capacità debbono influire sopra i beni anche situati fuori della sfera della legge che gli ha dato l'una e l'altra (1) ».

Questa opinione è anche quella del Foelix del Brocher, del Lainè, dell'Esperson e del Gianzana. Per quanto combattuta a noi ci sembra ancora la più attendibile.

VI. - La principale osservazione in contrario si è: che tutto quanto va detto in ragione della legge estraterritoriale delle persone fisiche, non può applicarsi alle persone giuridiche, perchè tra loro vi è un abisso che non si riesce a colmare. « L'assimilazione delle persone giuridiche alle persone reali — così il Laurent — implica un assurdo; è mettere allo stesso livello la vita ed il nulla. Il nulla, nel senso che non vi sono due vite, ma una; gli uomini soltanto vivono, le persone giuridiche no. Esse non hanno che un'esistenza fittizia, una missione legale pel cui adempimento sono loro necessarie certe facoltà, specialmente la proprietà » Ed in altro luogo: « Un abisso separa le persone fisiche e le persone morali: le une vivono, le altre non vivono: le une sono degli esseri reali, le altre sono degli esseri fittizii, delle pure creazioni della legge ». Or tutto questo, ripetuto da parecchi nostri illustri scrittori, non è esatto. Certamente le persone giuridiche non possono, a buon diritto, confondersi con le persone fisiche, nè giungiamo alle esagerazioni di lord; Coke che, per assimilazione, vuol farne coincidere le fasi più salienti della vita, nè ci domanderemo con Blackston se la persona giuridica può essere scomunicata. Conveniamo che tutto ciò non è serio. Tra le due classi di persone esistono veramente delle differenze, ma queste non son tali da escludere, di pien diritto, le persone morali straniere dalla vita civile accordata agli stranieri in generale (2).

L'errore di quelli che sostengono una dottrina contraria si è appunto nel considerare le persone giuridiche come una sem-

---

(1) MERLIN, —*Rèpertoire, main mort* (*Gens de*), § VII.

(2) LAINÈ *Des personnes morales en droit international privé* — Journal 1893.

plice astrazione che non trova alcun fondamento nelle persone reali.

Ma è poi vero che le persone civili sono delle pure astrazioni? Evidentemente che no. « Comment—rileva il Lainè—tout d'abord, ne sent-on pas qu'il est contradictoire d' attribuer à des êtres fictifs des droits véritables? Voilà que des facultés trés réelles, trés positives, celle de passer des contrats, celle d'acquérir des créances, la propriété la possession, des hypothèques, celle d'ester en justice, appartiennent à quelqu'un, et ce maître, ce titulaire de droits aussi importants serait un être fictif, c'est-à-dire imaginaire ou purement abstrait! Cette observation n'aurait-elle pas dû mettre en garde contre des assertions qui sont en premier lieu et tout ou moins des exagérations de langage et qui pervent, en outre, conduire à des vues inexactes? »

Quelli che riguardano la persona giuridica come una semplice finzione, mostrano di dimenticarsi che questa è dovuta, direttamente o indirettamente, allo sforzo collettivo degli uomini e che quindi ha un'origine del tutto reale e naturale La legge interviene per legalizzare, ma non crea quello che già esiste da per sè, che proviene dall'uomo e ch'é somma dei singoli sforzi individuali raccolti per meglio raggiungere il fine proposto. La vita giuridica, conferitale dalla legge, non riesce a snaturarla, nè a renderla una pura astrazione, poichè, in sostanza: « les personnes morales ou civiles ne sont pas autre chose que des modalitès de la vie iuridique des personnes naturelles ». Intese pertanto in tal modo le persone giuridiche, cade la principale obbiezione a che lo statuto personale sia

loro applicato poichè, non ostante le differenze, lo stesso principio regge la persona fisica e la persona giuridica (1).

Tutto ciò è quanto il Brocher ha riassunto mirabilmente con la sua potenza di sintesi: « Est-il bien vrai de dire que la puissance de chaque souveraineté ne dépasse pas la frontière? Le contraire ne résulte-t-il pas, en fait, du développement acquis par le droit interna tional tant public que privé?

N'est-il pas de plus en plus généralement reconnu, que de telles expansions de pouvoirs se justifient, et peuvent être considérées comme dues, quand elles sont nécessaires au développement social? La distinction profonde qu'on voudrait établir entre les personnes morales et les personnes naturelles est-elle bien facile à maintenir en termes absolus? Les secondes ne se retrouvent-elles pas sous les premières, comme nous l'avons déjà dit? Nèst-ce pas en elles que gît la véritable vie e la raison d'être de celles-ci? Si cette extension de puissance et de vie est bonne en soi, n'a-t-elle pas le droit de se produire? N'est-on pas conduit, de la sorte, à se demander si l'existence que de telles personifications ont régulièrement acquise sur un territoire doit être confinée dans celui-ci? La force expansive qu'elles réclament n'est-elle pas la conséquence logique de la nature qui leur est attribuée? »

Pertanto, secondo il Brocher, in virtù delle gravi necessità sociali, l'attività della persona morale non deve essere ristretta nei limiti del territorio sul quale trovasi stabilita, tanto più che la principale conquista della società moderna è che l'autorità di ciascuna legge non cessi alle frontiere dello Stato che

---

(1) VAN BERCHEM, *capacitè civile des corporations étrangères*, Revue de droit international 1889.

« Pour que les établissement pusblics étrangers soient admis comme personnes civiles en Belgique, il ne faut pas nécessairement que l'on comprenne identiquement de même, en Belgique et à l'étranger, la manière de donner satisfaction aux grands intérêts de la société. Des différences notables existent aussi, dans les divers pays, au sujet de l'état et de la capacité des personnes physiques, au sujet des droits de famille. Ces différences n'ont pas empêché la doctrine la plus autorisée, doctrine dont M. Laurent est partisan, d'enseigner que ces matières qui touchent de si près au droit public, doivent être réglées par la loi de la nation à laquelle les personnes appartiennent. N'y a t-il pas lieu, dans l'état progressif du droit international de faire également, en faveur de la capacité des personnes civiles étrangères toutes les concessions compatibles avec l'intérêt national? »

l'ha promulgata. Rigetta il Brocher la distinzione profonda che vorrebbe farsi tra le persone naturali e le persone giuridiche e devesi, secondo lui, anche per quest'ultime, ammettersi la prevalente competenza della loro sovranità nazionale, e riconoscere la persona morale ovunque in virtù del suo atto d'origine.

VII. — Si nega alle persone giuridiche l' extraterritorialità, oltrecchè per un' inesatta valutazione di essa che, come abbiamo rilevato, erroneamente si stima una pura astrazione, ancora per la ragione che le persone civili sono di ordine pubblico perchè create per uno scopo generale.

Però evidentemente tutto ciò non è che un equivoco.

Nessuno mette in dubbio che la funzione delle persone civili, il più delle volte, sia pubblica, ma qui non si parla della loro funzione, sibbene dell'esercizio dei diritti privati che sono indispensabili al raggiungimento del fine che si sono proposto. E' da tale confusione che nascono dei falsi ragionamenti.

Non è della funzione che noi ci occupiamo, essa può fermarsi al territorio in rispetto al diritto pubblico degli Stati e nessuno ne chiederà l'estensione, ma si apra il campo internazionale alle persone giuridiche perchè queste possano acquistare, contrattare, esperire largamente i loro diritti privati, senza offesa o nocumento del diritto dello Stato in cui questi diritti s'invocano e con rispetto dell'ordine pubblico che s'impone tanto alle persone fisiche come alle persone giuridiche.

Queste sono le ragioni per cui crediamo che la libera attività delle persone giuridiche non vada limitata nella cerchia di uno Stato.

VIII. — La quistione in Italia è sorta per l'interpretazione dell'art. 3 del Codice civile il quale sancisce che: « *Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini* ». Gli uni hanno sostenuto che il legislatore ha voluto parlare soltanto di persone fisiche, escludendo, col silenzio, le persone giuridiche; mentre gli altri hanno creduto che nella parola straniero vadano

comprese entrambe le persone, naturale e fittizia. Si è fatto richiamo all'art. 2.

« *I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti sono considerati come persone. e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico* ».

Ed all'art. 6 delle disposizioni preliminari : « *Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono* ».

Senza ripetere gli argomenti già esposti, crediamo che questi debbano valere maggiormente quando si riferiscano alla dizione del nostro Codice ed agli articoli ricordati. Poichè a noi non si può muovere il rimprovero che il Laurent, non troppo giustificatamente, rivolgeva al Merlin : « Se fosse vero che le corporazioni sono vere persone, — ei diceva — assimilate dalla legge alle persone reali, Merlin e la Corte di Cassazione del Belgio avrebbero ragione di applicare alle une ed alle altre il principio dello statuto personale, consacrato dall'art. 3 del Codice Napoleone. Abbiamo anticipatamente risposto che il Codice evita di dare il nome di persone alle corporazioni, non vi è un articolo del Codice civile che si possa invocare per dar loro questa qualifica. Quindi l' art. 3 diventa inapplicabile, giacchè la legge parla delle persone, e questa parola nel linguaggio del Codice, non comprende che le persone reali e non gli esseri fittizii ai quali gli autori danno il nome di persone giuridiche ».

Lo stesso ragionamento quindi del Laurent ci conduce direttamente ad ammettere che in Italia le persone giuridiche sono equiparate alle persone fisiche e che ad entrambi va applicato l'art. 6, in quanto armonizzi e non sia contradetto dall'art. 12 disposizioni preliminari.

Premesso ciò ci sembra che la nostra giurisprudenza non meriti le censure a cui è stata fatta segno, poichè niente c' induce a ritenere che il nostro legislatore abbia voluto privare le persone giuridiche straniere del godimento dei diritti civili. Nè, secondo noi, si presta a ritenere ciò la dizione dell'art. 3 Cod. civile italiano.

La Corte d'Appello di Genova, (1) afferma il principio che nella dizione dell'articolo 3 si comprendono non solo le persone fisiche, ma anche i corpi morali esistenti all'estero, purchè riconosciuti dalle leggi straniere: « Se il concetto dell'art. 3, così la Corte, non fosse quello, bisognerebbe ritenere, che il legislatore avesse negato ai corpi morali esteri la qualità di persone, solo perchè esistenti all'estero, cadendo in una inconseguenza non giustificata da verun motivo, sconfessando inoltre lo spirito e lo scopo del citato articolo 3 il quale, nell'ammettere incondizionatamente lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini, segnò un vero progresso nelle relazioni internazionali private; e volle offrire agli altri popoli un occasione ed un incentivo per formare possibilmente una sola famiglia in tutti i rapporti civili, economici e politici, che tanta parte rappresentano nel benessere morale e materiale delle Nazioni. Supponendo l'esclusione dei corpi morali stranieri, il detto articolo 3 suonerebbe regresso, giacchè le altre legislazioni, meno liberali della nostra, ammettono i corpi morali stranieri al godimento, sebbene limitato, di certi diritti civili, mentre la nostra verrebbe ad escluderli affatto. Invano si dice che, ammettendo corpi esteri al godimènto dei diritti civili ne verrebbe di conseguenza che gli enti non riconosciuti nel regno, come ad esempio, le corporazioni religiose, si potrebbero presentare in Italia a funzionare ed a ricevere legati ed eredità, come enti esteri legalmente riconosciuti da uno Stato straniero. Questo immaginario pericolo è affatto escluso dall'articolo 12 delle disposizioni generali del Codice, il quale regola tutta quanta la materia dei diritti civili spettanti agli stranieri.

Ivi è detto che, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero potranno derogare alle leggi proibitive del Regno, che concernano le persone, i beni o gli atti, nè alle leggi riguardanti in *qualsiasi* modo l'ordine *pubblico*, od il buon costume. Ora se, per una ipotesi piuttosto possibile che probabile, uno Stato straniero riconoscesse una società, od

(1) *Sentenza 6 agosto 1881*, Annali Giurisprudenza Italiana 1882, p. III. p. 41.

uno istituto illecito, e che quest'istituto, protestando la sua qualidi persona giuridica, venisse in forza dell'art. 3 del detto codice a fare acquisti, a contrattare, o ad esercitare certi diritti civili nel Regno, è troppo manifesto che sarebbe respinto, e che non potrebbe in alcun modo farsi riconoscere presso di noi, perchè vi osterebbero le leggi del buon costume, insite nella natura morale dell'uomo, e scritte nella coscenza di tutti i popoli civili ».

Ancora più esplicita e più convincente è la Cassazione di Torino: (1) «Non si dica che il vocabolo *straniero* usato dal legislatore non si presti ad una interpretazione comprensiva di tutte le persone straniere, fisiche e morali. Innanzi tutto, le disposizioni che si riferiscono a certi principi progressisti di diritto introdotti per considerazione di alta giustizia e di alta politica in una nuova legislazione, non debbono essere pregiudicati da una espressione che a rigodere di lingua sia meno esatta; in merito poi, non si può concedere che il vocabolo *straniero* debba indicare il solo cittadino estero, non l'ente morale estero; anzi, quel vocabolo usato senz'altro come nome sostantivo all'art. 3, dopo essersi parlato all'art. 1 dei diritti civili di cui godono i cittadini italiani, ed all'art. 2 dei diritti civili accordati ai corpi morali nazionali, secondo le buone regole di ermeneutica, deve ritenersi comprensivo delle due categorie di persone a cui si era provveduto in precedenza. Invano si obbietterebbe, che volendo il legislatore comprendere nell'art. 3 anche i corpi morali, l'avrebbe detto espressamente, imperocchè l'argomento si ritorce facilmente, o per lo meno viene paralizzato da altro consimile in senso contrario. Infatti dal momento che la parola *straniero* usata sostantivamente, ed in specie se posta in raffronto alle denominazioni di cittadini e corpi morali nazionali, può comprendere benissimo, senza urtare nè con la logica, nè con la filologia, i cittadini ed i corpi morali esteri, e non ostante venne adoperata senza altra spiegazione o limitazione, ciò porta a concludere che il legislatore

(1) *Sentenza 18 Novembre 1882*, Legge XXIII, col I p. 194.

intese comprendere nella controversa disposizione dell'art. 3 tanto i cittadini, persone fisiche, quanto i corpi morali, persone giuridiche estere, perchè in contrario gli sarebbe tornata cosa agevole e naturale il dire cittadino straniero, invece di dir semplicemente *straniero*, nello stesso modo che secondo la tesi avversaria gli sarebbe tornato facile e naturale il dire più specificatamente *cittadini stranieri e corpi morali stranieri*. Dunque la parola collima coll'indole della legge, o se non altro non l'è contraria.

Un potente argomento per combattere cotesta larghezza di interpretazione si vorrebbe desumere da che all'Italia non apporterebbe veruna utilità. Il corpo morale, si dice, ripete la sua origine e la ragione della sua esistenza dal vantaggio morale o materiale che può arrecare alla Nazione che gli diede la vita, e la personalità giuridica *propter utilitatem pubblicam* si legge inciso su tutti i monumenti che ricordano una pia' fondazione, ora non sarebbe certo per migliorare la condizione degli italiani che un corpo morale estero verrebbe ad esercitare i diritti civili in Italia, e quando tale pure fosse l'intendimento non sempre ciò che fu riconosciuto utile in un luogo può essere egualmente utile in un altro. Ma l'argomento cade ove si ricordino i lavori delle Commissioni legislative e le discussioni del Parlamento nella occasione in cui furono compilati ed approvati i nuovi Codici, dalle quali risulta che in tutte le disposizioni statutarie e di procedura attinenti al diritto internazionale privato, per quanto gli fu acconsentito dalle esigenze politiche, il legislatore, italiano volle scostarsi dall'antica scuola della stretta reciprocità e dall'utilità attuale e diretta per seguire unicamente quei principii di suprema giustizia che stanno al di sopra di qualunque considerazione di individuale interesse, e dai quali non va mai disgiunta nemmeno l'utilità, quell'utilità però ch'è universale di tutte le Nazioni. Egli ha ritenuto come un bene acquisito al comune patrimonio dolla famiglia umana, e quindi anche della Nazione italiana, qualunque vantaggio possa avvenire da nuove istituzioni o dal miglioramento delle antiche senza scapito delle altre; e questa utilità ebbe unicamente di mira nella ferma fiducia che il nobile esempio sarà seguito in epoca non lontana da tutti i popoli civili ».

Questi argomenti ci sembrano perentorii, nè, per sorreggere le due sentènze ricordate ci serviremo del ragionamento del Lomonaco che, con tutta la massima deferenza, non riusciamo a mettere d'accordo nelle sue varie parti.

« Non può dubitarsi – ei dice — che la teoria sostenuta dal Laurent sia più conforme ai dettami rigorosi del diritto, essa promana, come conseguenza necessaria, dal concetto proprio delle persone giuridiche. Queste persone debbono la loro esistenza allo Stato, che le riconosce per ragioni di pubblica utilità. Donde deriva che oltre i confini di quello Stato che le ha riconosciute la personalità giuridica delle medesime viene a cessare. Invece la persona fisica non perde la sua qualità quando abbandona la patria e si reca in paese straniero. La *personalità* dell'uomo, nel significato moderno della parola, non scaturisce da una concessione dello Stato di cui è cittadino; è una qualitá che lo accompagna dappertutto. La bella sentenza di Orosio, *communione imploro naturam*, non riguarda gli enti artificiali, ma *quelli che hanno intelletto ed amore*, come direbbe Dante. Pur riconoscendo conforme ai principii rigorosi del Diritto la dottrina propugnata dal Laurent, noi facciamo plauso alla dottrina opposta, accolta dalla giurisprudenza italiana. I nostri magistrati han voluto prestare ossequio al sistema generoso che il legislatore consacrava nell'articolo 3° del Codice, dove si trova equiparato il peregrino al cittadino, per quanto si attiene al godimento dei diritti civili. Come scriveva recentemente il Lainè, non vi è alcuna ragione la quale possa consigliare di mettere fuori del diritto comune gli stranieri, che si presentano sotto la forma di associazione rivestite di personalità civile. Ai tempi nostri deve ripudiarsi la *conception* feodale de la souverainetè, in forza della quale gli antichi giuristi si opponevano all'ammissione della legge straniera. Il Laurent parlando dei moderni giuristi italiani che hanno sostenuto le dottrine le più liberali in tema di diritto internazionale privato, li chiama: « dignes disciples du cosmopolitisme stoicien qui elargit le droit civil de Rome, et qui lui merita chez les peuples modernes le nom de raison écrite ». Ebbene, a questi principii s'ispirava la giurisprudenza italiana nel risolvere la quistione cui dianzi ci siamo arrestati; e noi, a cui pure specialmente sono indirizzate le nobili espres-

sioni del Laurent, noi non potremmo, senza incorrere nella nota di contraddizione, combattere l'applicazione di un sistema. che costituisce la più bella e la meno contrastata gloria della legislazione italiana ».

Come l'ill'ustre scrittore, plaudendo agli argomenti del Laurent, sia venuto alle conclusioni opposte sostenute del Lainè, noi nettamente non vediamo.

IX. — Riassumendo quanto si è detto, crediamo poter conchiudere:

Che non vi é motivo sufficiente per escludere dalla vita civile internazionale le persone morali, e di usare a queste un diverso trattamento che alle persone fisiche, sia perchè a torto s'invocherebbe il principio di territorialità oggidì che tutto tende ad abbattere le barriere e le diffidenze; sia perchè la tanto discussa differenza fra le due specie di persone, pur esistendo di fatto, non è tale da scavare un abisso.

Che, rispetto alla legge nostra, va dato plauso alla giurisprudenza che si è ispirata ai veri sentimenti di umanità e di progresso i quali informarono la nostra legislazione, tanto più che, come rilevò l'Esperson (1), il principio della personalità, essendo generale, si applica così bene alle persone giuridiche che alle persone naturali, ed é la legge nazionale che va applicata a tutti i corpi morali legalmente riconosciuti all'estero.

---

(1) ESPERSON — *Le droit international privè dans la legislation italienne*, Journal 1879, 188).